

**ABACO** S.p.A.  
SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

**CONCESSIONARIO**  
**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**



**CITTÀ DI IMPERIA**



**ABACO S.p.A. - Ufficio di Imperia**

Via F. Cascione, 130 - 18100 Imperia (IM)

Orari: dal lunedì al venerdì 08.30 - 12.30 e 15.00 - 16.00;  
giovedì anche 16.00 - 17.00; sabato 08.30 - 10.30.

Tel: 0183 - 660148

Fax: 0183 - 730411

E-mail: [imperia.tributiminori@abacospa.it](mailto:imperia.tributiminori@abacospa.it)

## **INDICE**

1) Perché si paga l'Imposta Comunale di Pubblicità? .....	<i>pag. 1</i>
2) Chi deve pagare? .....	<i>pag. 1</i>
3) Come si calcola la superficie imponibile? .....	<i>pag. 1</i>
4) Quando si devono dichiarare i mezzi pubblicitari? .....	<i>pag. 1</i>
5) Quando e come si deve effettuare il pagamento? .....	<i>pag. 1</i>
6) Quando si paga la pubblicità temporanea? .....	<i>pag. 2</i>
7) In quali casi la tariffa viene ridotta? .....	<i>pag. 2</i>
8) Cos'è l'insegna di esercizio e quando è da considerarsi esente? .....	<i>pag. 2</i>
9) In quali altri casi non si paga l'Imposta Comunale sulla Pubblicità? ....	<i>pag. 2</i>



## L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità si assolve per autoliquidazione. Il Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 che ne disciplina l'applicazione, dispone infatti che sia il Contribuente a provvedere autonomamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni e alla dichiarazione dei mezzi esposti, con contestuale pagamento dell'Imposta. Di seguito i principali articoli di interesse del Decreto.

### 1. Perché si paga l'ICP?

#### **Art. 5 - Presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità**

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è dovuta per l'esposizione di manufatti, ovvero mezzi o supporti realizzati con qualsiasi materiale, che veicolano un messaggio visivo diffuso nell'esercizio di una attività economica e che contribuiscono a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato. Per avere rilevanza, detti messaggi devono essere percepibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico, rientrando quindi nella sfera applicativa anche quelli diffusi in aree private (pertinenze interne di aziende, cortili e simili) o nelle vetrine dei negozi, qualora siano visibili dai marciapiedi antistanti gli stessi o da pubbliche vie.

### 2. Chi deve pagare?

#### **Art. 6 - Soggetto passivo e responsabile in solido**

La normativa individua il soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell'Imposta, in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Responsabile in solido, invece, è il soggetto reclamizzato.

### 3. Come si calcola la superficie imponibile?

#### **Art. 7 - Determinazione della superficie imponibile**

La misurazione del mezzo o supporto avviene delimitando lo stesso nella minima figura piana geometrica in cui esso è circoscritto, considerando gli arrotondamenti da applicare alla superficie previsti dalla legge: se la superficie è inferiore al metro quadrato si arrotonda a un metro quadrato; oltre questa misura l'arrotondamento previsto è al mezzo metro quadrato superiore. Ad esempio:  
 $m\ 0,70 \times m\ 1,00 = mq\ 0,70$  (superficie reale): si arrotonda a  $mq\ 1,00$  (superficie imponibile);  
 $m\ 3,00 \times m\ 0,70 = mq\ 2,10$  (superficie fisica): si arrotonda a  $mq\ 2,50$  (superficie imponibile).

Non si dà luogo ad applicazione di Imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

*Nella realtà le tipologie sono molteplici e, a volte, le stesse rendono complicata l'operazione di determinazione della superficie oggetto di tassazione. Per questo è opportuno rivolgersi all'Ufficio ABACO di riferimento, soprattutto in presenza di casi particolari da analizzare nel dettaglio.*

### 4. Quando si devono dichiarare i mezzi pubblicitari?

#### **Art. 8 - Dichiarazione**

Prima di tutto, chi desidera iniziare una pubblicità deve informarsi presso gli Uffici del Concessionario ed accertarsi se, per il tipo di pubblicità prescelto, è necessario presentare una apposita richiesta di autorizzazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione (ove prevista), prima di iniziare la pubblicità l'interessato deve presentare anche apposita dichiarazione, su moduli messi a disposizione dal Concessionario, nella quale si devono indicare: tipologia, superficie, ubicazione e durata della stessa. Contestualmente l'interessato deve effettuare il pagamento dell'Imposta dovuta ed allegare la ricevuta di pagamento alla dichiarazione.

### 5. Quando e come si deve effettuare il pagamento della pubblicità permanente?

#### **Art. 9 - Pagamento**

L'Imposta deve essere liquidata per anno solare di riferimento. Nel caso di nuova dichiarazione, il pagamento va effettuato contestualmente alla dichiarazione e prima di esporre il mezzo pubblicitario. A partire dall'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, il pagamento va eseguito entro il 31 gennaio della relativa annualità. Il pagamento va eseguito su apposito conto corrente postale n. 1041924679 intestato a COMUNE DI IMPERIA ICP E AFFISSIONI SERVIZIO TESORERIA  
Iban: IT23C0760110500001041924679

## 6. Quando si può pagare la pubblicità temporanea?

### Art.12 - Pubblicità ordinaria temporanea

La normativa prevede che, nel caso in cui la pubblicità abbia una durata non superiore a tre mesi per anno solare, l'Imposta si applichi per ogni mese o frazione di esso con una tariffa pari ad un decimo di quella annuale. In questo caso dev'essere effettuata preventivamente una dichiarazione, come previsto dall'art. 8 (vedasi paragrafo 4), dando atto del periodo di esposizione di uno, due o tre mesi. Il pagamento deve avvenire in via anticipata in unica soluzione. Una tipologia frequente di pubblicità temporanea è rappresentata dalle cosiddette "locandine", che vanno esposte sulle vetrine o all'interno degli esercizi pubblici e devono avere un timbro di scadenza, apposto dal Concessionario, a comprova del versamento della relativa Imposta.

## 7. In quali casi la tariffa viene ridotta?

### Art.16 - Riduzioni dell'Imposta

La riduzione prevista dalla normativa è pari al 50% della relativa tariffa ed è applicabile solamente nei seguenti casi:

- pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (di prassi viene richiesta copia dell'originale dello statuto da allegare alla dichiarazione);
- pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## 8. Cos'è l'insegna di esercizio e quando è da considerarsi esente?

### Art.17, comma 1-bis - L'insegna di esercizio

Per insegne di esercizio si intendono scritte, insegne, cartelli o qualsiasi mezzo o supporto che abbia carattere permanente, di qualunque materiale costituito, poste sulla sede dell'attività commerciale e che contengano l'indicazione del nome del soggetto, della ragione sociale dell'impresa che svolge l'attività o che riportino l'indicazione generica dell'attività ivi svolta. In sostanza, la normativa prevede l'esenzione dall'Imposta per le insegne al verificarsi di quattro parametri:

1. Deve trattarsi di un segno distintivo dell'attività;
2. Il segno deve trovarsi sul luogo ove si svolge l'attività;
3. Il segno deve riguardare lo svolgimento di attività commerciali o della produzione di beni o servizi;
4. L'insegna non deve superare il limite dei cinque metri quadrati.

Di seguito alcuni esempi per chiarire meglio l'applicazione della norma:

- n. 4 insegne di esercizio da mq 1 cadauna di superficie imponibile: il Contribuente non paga l'Imposta;
- un'insegna di esercizio di superficie imponibile pari a mq 4 ed una di mq 2,5: il contribuente deve versare l'Imposta per i 6,5 mq complessivi.

*Da ciò si evince che la superficie complessiva di cinque metri quadrati non costituisce una franchigia: una volta superato tale limite l'Imposta è dovuta sull'intera superficie imponibile.*

## 9. In quali altri casi non si paga l'Imposta Comunale sulla Pubblicità?

### Art.17 - Le altre esenzioni previste

Altre tipologie di esenzione di maggior interesse sono le seguenti:

- pubblicità realizzata all'interno dei locali, purché inerente all'attività ivi svolta;
- mezzi pubblicitari esposti su vetrina qualora non superino, nel complesso, il limite dimensionale di mezzo metro quadrato;
- gli avvisi al pubblico esposti sulle vetrine (o in mancanza di queste nelle immediate adiacenze della sede dell'attività) qualora non superino ognuno il limite dimensionale di mezzo metro quadrato;
- gli avvisi al pubblico riguardanti la compravendita o la locazione dell'immobile sul quale sono affissi, purché non superino il limite dimensionale di un quarto di metro quadrato. *Per avviso al pubblico si intende un breve messaggio senza indicazioni riferibili a precisi soggetti o marchi, che ha lo scopo di agevolare l'accesso ai locali dell'attività (ad esempio: entrata/uscita; orari di apertura) o di fornire, sempre in forma generica, una comunicazione riguardante l'attività (ad esempio: sconti; saldi).*

Si veda poi l'art.17 commi 1-c), 1-d), 1-h) e 1-e) per l'esenzione su alcune forme pubblicitarie riguardanti i locali di pubblico spettacolo, le testate giornalistiche, gli enti che non perseguono scopo di lucro, nonché su alcune insegne la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge.